

**Città di Acireale**

Comune Capofila

**Settore Ufficio di Piano**

**Patto di Accreditamento per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali**

**del Distretto Socio Sanitario 14**

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_\_\_\_ nei locali sede del Distretto Socio Sanitario 14 presso il Comune di Acireale

TRA

Il Comune di Acireale, Capofila del Distretto Socio Sanitario 14, Codice Fiscale 81000970871, rappresentato dal dott. Antonino Molino nella qualità di Dirigente del Settore Ufficio di Piano Distrettuale che sottoscrive il presente atto,

E

Il Sig./La Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel presente atto denominato/a semplicemente Fornitore,

RICHIAMATI

* la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22, la quale assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell’Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
* la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
* il D.P.C.M. del 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;
* il D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, che individua, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
* il Dirigente del Settore Ufficio di Piano Distrettuale del Comune di Acireale, Capofila del Distretto Socio Sanitario 14, al quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione agli interventi finanziati a valere su Fondo Nazionale Politiche Sociali – Piano di Zona – Fondo Povertà – PAC Anziani e Infanzia – Fondo Nazionale Non Autosufficienza – Disabilità minori e adulti – sul PNRR M5.C2 e altri Fondi Comunitari Nazionali e Regionali per il DSS 14, ha avviato la procedura di accreditamento per la costituzione di un Albo Unico Distrettuale degli Enti del Terzo Settore fornitori dei servizi e degli interventi sociali;

Considerato che

* con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_ è stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali del Distretto Socio Sanitario 14;
* con protocollo numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, l’Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha presentato il modulo di istanza di partecipazione all’Avviso pubblico di accreditamento e i relativi documenti allegati;
* con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato l’Albo Unico Distrettuale, all’interno del quale l’Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ risulta iscritto come Ente singolo/ATS/ATI/RTI/Consorzio per l’attivazione del seguente intervento:

Area \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tipologia di intervento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Finanziamento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* il Fornitore conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento, unito a quello dei suoi allegati (Avviso Pubblico, Disciplinare ed eventuale addendum), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni;
* Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente patto, così come i provvedimenti in essa richiamati

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46, 47 e 48

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base al una dichiarazione rilevatasi mendace

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Patto disciplina i rapporti tra il Distretto Socio Sanitario 14 ed il Soggetto accreditato rispetto all’erogazione di servizi/interventi socio-assistenziali personalizzati in favore di singoli e nuclei familiari in carico ai Servizi sociali.

L’ambito territoriale di riferimento dell’accreditamento è il Distretto Socio Sanitario 14, che comprende i Comuni di Acireale - Capofila del Distretto, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana Etnea.

# Art. 2 Albo Distrettuale

L’Elenco degli Enti accreditati è composto dai soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, che sottoscrivono con l’Amministrazione Comunale il presente patto, in forma singola o associata.

L’Albo è sottoposto a revisione annuale per la verifica del mantenimento dei requisiti degli Enti già accreditati e per l’esame di eventuali nuove istanze di iscrizione.

# Art. 3 Aventi diritto e modalità di ammissione al servizio

I beneficiari sono i cittadini, residenti nei Comuni del Distretto 14, che necessitano di interventi di supporto, nell’ottica del raggiungimento di una maggiore autonomia. Essi hanno diritto di scegliere liberamente, dall’Albo Distrettuale degli Enti accreditati, il Soggetto a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni. Gli stessi, qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime, hanno la facoltà di scegliere un altro Ente accreditato comunicando per iscritto, all’ufficio dei servizi sociali, la volontà di scelta o di modifica del fornitore della prestazione di servizio. Altresì a seguito della segnalazione degli stessi in ordine alla mancata erogazione del servizio o a segnalazione di disservizi, saranno attivate le verifiche correlate all’eventuale apposizione della penale all’ETS accreditato. L’Ente accreditato nulla avrà a pretendere dall’Amministrazione Distrettuale per non essere stato scelto da alcun utente.

L’ammissione al servizio, su richiesta dell’interessato o di un suo familiare da presentare su apposito modulo, è disposta dall’Ufficio Servizi Sociali ove risiede l’utente, previo accertamento del possesso dei requisiti e nel rispetto delle indicazioni progettuali e delle circolari contenenti le direttive sulle modalità di erogazione del servizio emanate Settore Ufficio di Piano del DSS 14.

# Art. 4 Valore delle prestazioni

Il valore delle prestazioni varia in base al tipo di servizio individuato da erogare, ed è specificato nelle schede di computo dei costi orari riportati nel Disciplinare (Allegato A) e nell’addendum al presente patto.

# Art. 5 Modalità organizzative del soggetto accreditato per

# l’esecuzione del servizio

L’ente accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all’erogazione delle prestazioni richieste, così come delineato nel progetto personalizzato. L’Amministrazione Comunale, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, non garantisce alcun numero minimo di adesioni.

II servizio di cui al presente patto di accreditamento dovrà essere espletato con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l’intera durata.

L’Ente si impegna a garantire l’erogazione del servizio secondo le esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari nonché nel rispetto di quanto indicato nel progetto personalizzato, e accettare che l’utente scelga altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell’operatore o in altro modo. L’ente si impegna a garantire il servizio secondo quanto disciplinato dall’Avviso pubblico, dal presente Patto e dal Disciplinare.

Il servizio decade nei seguenti casi:

* trasferimento di residenza o decesso del beneficiario;
* rinuncia del beneficiario;
* scelta di un diverso ente accreditato;
* gravi e comprovati motivi che determinano l’interruzione della prestazione.

# Art. 6 Impegni del soggetto accreditato

L’Ente Accreditato, per l’espletamento del servizio, si impegna a:

1. garantire l’adempimento di tutte le clausole contenute nell’Avviso di Accreditamento e nel Disciplinare;
2. garantire la continuità del rapporto operatore/utente;
3. prevedere l’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo, per qualsivoglia motivo, allo svolgimento del servizio stesso; le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente (e comunque non oltre le 48 ore dal fatto impeditivo) al Responsabile Servizi Sociali del Comune di residenza dell’assistito;
4. garantire che il personale adibito ai servizi ed interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e si impegna, infine, a vietare al proprio personale di richiedere/accettare ulteriori compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori.
5. comunicare al Servizio Sociale professionale del Comune di residenza dell’assistito, i nominativi e relativi titoli professionali degli operatori prescelti in funzione delle prestazioni da erogare agli utenti, secondo quanto stabilito nel progetto personalizzato e dal presente Patto.
6. dotare gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto;
7. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti norme previdenziali, contributive, assicurative e fiscali; trasmette, inoltre, gli UNILAV dei lavoratori impiegati;
8. comunicare ai Comuni le eventuali difficoltà di qualsiasi natura nell’espletamento del servizio;
9. osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l’infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati, le norme antinquinamento e le norme inerenti alla sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii);
10. presentare annualmente, entro il mese di ottobre, autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l’accreditamento;
11. fornire ai Servizi Sociali dei Comuni, per la conseguente distribuzione agli utenti ammessi al servizio, un congruo numero di brochures informative aggiornate, contenenti i servizi espletati ed eventuali servizi aggiuntivi, complete di recapiti telefonici;
12. programmare, prima e successivamente alla presa in carico dell’utente, incontri periodici con il servizio sociale comunale, finalizzati alla buona realizzazione del progetto personalizzato, assumendo la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali;
13. stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento di specifiche forme di servizio, che potrebbero comportare rischi specifici, come previsto nel Disciplinare, esonerando la P.A. da ogni responsabilità in merito;
14. mettere a disposizione un coordinatore con funzioni di referente tecnico organizzativo per la migliore fruibilità del servizio;
15. garantire una sede operativa nel territorio del Distretto 14, per svolgere compiti di informazione e comunicazione nonché attività di contatto/sportello accessibile al pubblico. La sede dovrà essere dotata di segreteria telefonica, collegamento a internet/indirizzo di posta elettronica anche certificata, essere priva di barriere architettoniche;
16. comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, con relativa dichiarazione sul rispetto delle norme previste dal Regolamento 679/2016 - GDPR, assicurando che per tutte le prese in carico codesto Ente rispetti le procedure previste dal suddetto Regolamento GDPR 679/2016 informando l’utente e acquisendo le relative dichiarazioni/informative/liberatorie che dovranno essere dimostrate in caso di apposita richiesta da parte del Comune.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altre PP.AA. solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti del citato Regolamento 679/2016 - GDPR. Il titolare dei dati è il Comune di Acireale.

# ART. 7 OBBLIGHI RELATIVI ALLA PARITÀ DI GENERE, INCLUSIONE GIOVANILE E DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Gli enti accreditati si impegnano a rispettare i principi di pari opportunità e inclusione sociale in conformità alla normativa vigente.

Gli iscritti all’Albo che sottoscrivono il Patto di Accreditamento per la successiva erogazione di servizi finanziati con fondi pubblici, inclusi quelli del PNRR, saranno tenuti a:

* 1. Trasmettere la documentazione obbligatoria, ove prevista, tra cui:
* Il rapporto biennale sulla parità di genere (per enti con oltre 50 dipendenti);
* La dichiarazione di ottemperanza alla L. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (per enti con almeno 15 dipendenti);
* La relazione sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021.
  1. Assumere l’obbligo di riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni all’occupazione giovanile e femminile.

L’ente pubblico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi sopra indicati e di prevedere eventuali sanzioni, inclusa la sospensione o revoca dell’accreditamento, in caso di inadempienza accertata.

# Art. 8 Compiti del Comune capofila e ruolo dei comuni del dss 14

Il Comune Capofila, in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sull’offerta socio assistenziali, gestisce le procedure di accreditamento, verifica annuale dei requisiti e in genere di gestione dell’albo distrettuale;

1. esercita d’ufficio, oltre che su richiesta dell’assistito e/o dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto;
2. esercita la facoltà di revocare l’accreditamento in caso di mancato rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dal presente Patto;
3. provvede alle procedure di assegnazione di liquidazione delle spettanze all’Ente accreditato, previa acquisizione della documentazione richiesta;
4. effettua verifiche periodiche sull’andamento globale del servizio anche attraverso appositi incontri tra i referenti dell’Ufficio stesso e degli Enti Accreditati;
5. ha la facoltà di chiedere all’Ente accreditato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell’adempimento delle mansioni affidate.

Ciascun Comune del Distretto interviene attivamente nei seguenti ambiti:

1. presa in carico dell’utente e redazione della relativa documentazione sociale;
2. emissione del voucher e consegna dello stesso all’utente, unitamente alla documentazione a sostegno;
3. collaborazione con l’Ente accreditato scelto dall’utente al fine di individuare modalità operative e gestionali dell’intervento, tramite colloqui personalizzati e periodiche riunioni;
4. acquisizione, da parte dell’Ente accreditato, della documentazione sul personale impiegato nel servizio avviato;
5. attestazione della regolare esecuzione e della qualità del servizio svolto ai fini del pagamento delle prestazioni.

Per garantire il principio di libera scelta dell’assistito, i Comuni sottopongono agli utenti e/o loro famiglie l’elenco aggiornato degli Enti accreditati, suddiviso in sezioni, insieme alle relative brochures.

L’utente esprime la propria preferenza sul modello di accettazione del servizio, i Comuni contattano la ditta accreditata scelta dall’utente al fine di definire le modalità operative e gestionali dell’intervento.

L’originale del voucher, titolo di acquisto delle prestazioni, viene consegnato e custodito dall’utente che lo tratterà fino al termine del servizio, per consegnarlo alla ditta ai fini della liquidazione.

I servizi sociali del Comune di residenza dell’utente vigileranno sull’attuazione dei servizi attribuiti tramite voucher e potranno revocare gli stessi qualora riscontrassero difformità fra il servizio reso e quello previsto nel piano personalizzato. A richiesta dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di residenza dell’utente, l’ente accreditato ed erogatore del servizio è tenuto a fornire eventuale ulteriore documentazione necessaria (Unilav, cedolini INPS, buste paga ecc..). Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio dal singolo responsabile di servizio dei Comuni del DSS 14 che formulerà le sue osservazioni e deduzioni, mettendo per conoscenza l’ufficio distrettuale per l’applicazione della procedura di contestazione.

# Art. 9 Tutela e sicurezza del lavoratore

L’Ente accreditato è tenuto:

* all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.lgs. n. 81/2000), nonché della normativa di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
* ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
* a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività.

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Distretto 14 procederà alla sospensione dei pagamenti ed all’avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto.

# Art. 10 Rilevazione presenze operatori

La presenza del personale dell’Ente accreditato dovrà essere rilevata mediante apposito “foglio presenze”, riferito a ciascun utente, all’uopo predisposto. Tale foglio dovrà riportare il visto del Responsabile dell’Ente accreditato e dovrà essere allegato alla fattura mensile congiuntamente alla documentazione richiesta. Resta, inoltre, facoltà di questo Distretto richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l’utenza.

# Art. 11 Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Comune Capofila liquiderà all’Ente accreditato, il valore delle prestazioni erogate con riferimento al tipo di progetto avviato e alle condizioni di progetto di cui al Disciplinare. su presentazione di regolari fatture. Alle fatture, il Soggetto accreditato dovrà allegare tutta la specifica documentazione richiesta ai fini della rendicontazione ed in base al servizio prestato, debitamente firmata. Non saranno oggetto di rimborso i servizi prestati mancanti dei già menzionati elementi. Sarà compito dell’Ente assicurare e reperire, prima dell’emissione della fattura, tutta la documentazione a corredo della stessa fattura da emettere a comprova del servizio effettuato e reso. L’Ufficio, dopo aver verificato la completezza della documentazione prodotta, oltre che la corretta esecuzione del servizio rispetto ai contenuti del piano personalizzato predisposto, procederà alla relativa liquidazione. È fatto obbligo all’Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario “dedicato”, su cui dovranno essere accreditati i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. In caso di inadempimento da parte dell’Ente all’assolvimento dei predetti obblighi, si rinvia alle sanzioni previste dalla normativa sia Statale che Regionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Amministrazione, dopo l’acquisizione della suddetta documentazione, procederà alla liquidazione con determinazione dirigenziale.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’eventuale addendum al presente Patto.

# Art. 12 Responsabilità e polizza assicurativa

Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento dei servizi o per cause ad esso connesse derivino all’Amministrazione e/o a terzi, a persone e/o cose, è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Ente accreditato il quale dovrà essere titolare di polizza assicurativa con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi, responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) ed Infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, ai trasportati e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, incluse le fasi “in itinere” con massimali per sinistro non inferiori a € 1.500.000,00. L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente al servizio di che trattasi; pertanto, nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l’Ente accreditato risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti, solo ed esclusivamente ad esso.

# Art. 13 Vigilanza, controlli e verifiche

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere a controlli sia a campione, sia nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dagli Enti accreditati. Qualora da tali controlli emergessero dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). Potranno, inoltre, essere effettuati controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Enti accreditati durante il periodo di durata dell’accreditamento.

Attraverso il proprio personale l’Amministrazione vigilerà sull’attuazione dei servizi e potrà revocarli per giustificati motivi. I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente Patto saranno raccolti e conservati presso gli Uffici competenti del DSS 14.

# Art. 14 Sistemi di monitoraggio qualità - Customer Satisfaction

Il Distretto 14 monitorerà lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai Soggetti accreditati, gli stessi sono tenuti ad effettuare una procedura di “Customer Satisfaction” tramite questionari di gradimento dell’assistito e dei familiari e a relazionare a conclusione dell’intervento sull’attività resa.

# Art. 15 Regime delle inadempienze

Il Distretto, a tutela delle norme contenute nel Disciplinare e nel presente Patto di Accreditamento, si riserva di applicare le seguenti penalità:

* + Errata rendicontazione e fatturazione: il Distretto 14 applicherà all’Ente il pagamento di una penale di € 150,00 forfettarie qualora le fatture siano difformi (per due volte consecutive) alle dichiarazioni di rendicontazione. Lo stesso dicasi qualora i servizi in accreditamento siano rendicontati in modo impreciso o errato (imputazioni inesatte delle prestazioni, evidenziate dal Distretto durante le opportune verifiche);
  + Ritardo nella rendicontazione e fatturazione: il Distretto 14 applicherà all’Ente il pagamento di € 150,00 forfettarie per mancato rispetto (per tre volte consecutive) del termine di rendicontazione fissato al giorno 20 del mese successivo alla prestazione;
  + Ritardo nell’attivazione dell’intervento rispetto al termine previsto: il Distretto 14 richiederà all’Ente il pagamento di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
  + Mancato rispetto dell’erogazione delle prestazioni nelle forme e nelle modalità previste dal PAI/PEI: il Distretto 14 richiederà all’Ente il pagamento di una penale di € 300,00;
  + Mancata designazione di sostituti operatori assenti: il Distretto 14 richiederà all’Ente il pagamento di una penale di € 50,00 per ogni giorno di mancata comunicazione dell’eventuale operatore sostituto in caso di assenza dell’operatore principale;
  + Personale senza il possesso del titolo richiesto: il Distretto 14 richiederà all’Ente il pagamento di una penale di € 500,00 per ogni operatore attivo e sprovvisto del titolo richiesto dal Disciplinare;
  + Mancata organizzazione dell’obbligo formativo per il personale assunto: il Distretto 14 richiederà all’Ente il pagamento di una penale di € 200,00 per ogni operatore attivo e sprovvisto della formazione richiesta dal Disciplinare;
  + Mancato rispetto della privacy: il Distretto 14 richiederà all’Ente il pagamento di una penale di € 500,00 per ciascuna violazione riscontrata della normativa sulla privacy;
  + Comportamento inadeguato: il Distretto 14 richiederà all’Ente il pagamento di una penale di € 500,00 per accertati comportamenti scorretti, lesivi dell’incolumità, moralità e personalità degli utenti, da parte degli operatori, fatto salvo ulteriori provvedimenti.

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite PEC) dell’inadempienza alla quale la Ditta accreditata avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Terminato il periodo, il Distretto 14 provvederà a formalizzare la sanzione nella fatturazione del mese successivo alla contestazione formalizzata.

# Art. 16 Durata e risoluzione

L’Elenco degli Enti **a**ccreditati verrà aggiornato annualmente in relazione all’approvazione da parte della Commissione di valutazione di nuove istanze di accreditamento e/o in relazione al mantenimento dei requisiti o ad eventuali variazioni inerenti agli Enti già accreditati.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l’Ente accreditato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l’accreditamento.

L’efficacia del presente Patto di Accreditamento resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al presente patto, al Disciplinare e all’Avviso pubblico e pertanto al mantenimento dei requisiti. L’inosservanza di una sola di esse comporterà la sua risoluzione.

La ditta può dichiarare formale rinuncia all’accreditamento con preavviso di almeno 30 giorni.

È data facoltà al Distretto 14 di procedere alla risoluzione del presente Patto nei seguenti casi:

1. sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023;
2. inadempimento grave degli obblighi previsti dal patto di accreditamento;
3. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
4. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
5. subappalto non autorizzato;
6. rifiuto immotivato della presa in carico da parte del soggetto accreditato per più di tre volte annue;
7. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dai Comuni, di reiterati comportamenti che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici, in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Il Patto è sottoscritto dalle parti ed ogni comunicazione relativa ad attività inerenti alla sua tenuta (revisione, rinnovo, integrazione, cancellazione) avverrà esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Resta a carico dell’ente accreditato l’onere di indicare tempestivamente ogni variazione concernente la ditta.

Al rapporto disciplinato dal presente Patto di accreditamento si applicano le clausole di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall’art. 1453 e segg. del Cod. Civ. alla cui disciplina si rimanda integralmente.

# Art. 17 Disposizioni Finali

Per la sottoscrizione del patto è prevista la firma digitale.

Per tutte le comunicazioni verranno utilizzate le caselle di posta elettronica indicate dalla ditta, rimanendo esclusa ogni forma di comunicazione in forma cartacea. In caso di successiva emanazione di norme o regolamenti, nonché di adozioni di provvedimenti amministrativi generali incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e/o eventualmente risolto.

Per quanto non contemplato nel presente Patto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Competente per le eventuali controversie insorgenti sarà esclusivamente il Foro di Catania.

# Art. 18 Trattamento dai personali

Il Comune di Acireale, in qualità di Capofila del DSS14 e Titolare del trattamento dati, informa gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando avverrà in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il trattamento dei dati è effettuato con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. I dati saranno trattati dal DSS 14 presso il Comune di Acireale o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento, per le finalità sopra riportate. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non sono comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla procedura e sono successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati sono conservati ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco temporale di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Alcuni dati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Acireale per l’adempimento degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione, nei casi previsti, l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento dei dati – PEC: [protocollo.comune.acireale@pec.it](mailto:protocollo.comune.acireale@pec.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.77 del Regolamento (UE) 2016/679 o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79 del citato Regolamento.

ALLEGATI:

* copie delle brochure informative destinate ai cittadini al fine di favorire una scelta consapevole degli stessi in merito al fornitore autonomamente individuato;
* conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi della Legge 136/2010);
* copia polizze assicurative per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
* programma formativo annuale dal quale si possa evincere la formazione specifica per il servizio da erogare e l’eventuale attività di supervisione professionale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Acireale, lì

Per il Distretto Socio Sanitario 14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella qualità di Legale Rappresentante dell’ETS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa e dal D.P.R. 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di avere piena conoscenza del Patto di Accreditamento regolante l’erogazione dei servizi di inclusione sociale, che accetta in ogni sua parte e sottoscrive per accettazione.

Acireale, lì

Il Legale Rappresentante dell’ETS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_